

## ACCORDO QUADRO

TRA

L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche "Autorità"), C.F. 97772010019 – PEC pec@pec.autorita-trasporti.it, con sede in Torino, via Nizza n. 230, in persona del Presidente, Dott. Nicola Zaccheo

E

Il Politecnico di Torino (di seguito anche "Ateneo"), P.IVA/C.F. 00518460019 – PEC politecnicoditorino@pec.polito.it, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, in persona del Rettore, Prof. Stefano Paolo Cognati autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30.05.2024

### PREMESSO CHE

- l'Autorità e l'Ateneo (di seguito congiuntamente anche Parti), nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono sottoscrivere un Accordo Quadro per lo svolgimento di attività di collaborazione per promuovere la ricerca fondamentale ed applicata e il relativo trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze, nonché favorire l'acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche più avanzate, nelle aree delle scienze politecniche e dell'architettura, economiche, giuridiche e tecniche-scientifiche, nei settori di reciproco interesse;
- la collaborazione si svilupperà in attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni e in particolare, per quanto attiene l'Autorità, l'articolo 16 del Regolamento recante il "Trattamento giuridico ed economico del personale", approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013;
- il Politecnico è una università di ricerca le cui finalità primarie sono il progresso nella ricerca scientifica e tecnologica e la formazione superiore nella loro necessaria integrazione. Fonda le proprie attività sulla produzione, l'attrazione, la conservazione, l'elaborazione critica ed il trasferimento della conoscenza nei campi dell'architettura, dell'ingegneria e delle altre scienze politecniche. Persegue inoltre il proprio ruolo nel processo di sviluppo della società, anche attraverso il trasferimento tecnologico e i servizi al territorio;
- il Politecnico, quale *research university*, promuove la ricerca fondamentale e applicata e incentiva la generazione e lo sviluppo di processi fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che operano sul territorio, contribuendo alla creazione e al trasferimento della conoscenza;
- il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività;
- l'Ateneo si occupa anche di attività afferenti alle competenze istituzionali dell'Autorità, il cui svolgimento ha consentito di acquisire competenze e conoscenze nel campo degli studi teorici relativi ad aspetti economici, giuridici e tecnici del settore dei trasporti e della gestione di infrastrutture trasportistiche;
- l'Ateneo svolge, inoltre, attività di formazione e ricerca nelle aree sopra indicate ed è pertanto interessato ad avviare collaborazioni con altre istituzioni pubbliche e private competenti nel settore dei trasporti per approfondire e ampliare le proprie conoscenze;
- l'Autorità, al fine di adottare una regolazione finalizzata a consentire un'apertura concorrenziale dei mercati, svolge, tra l'altro, attività di analisi e di studio con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alle conseguenti evoluzioni nei singoli segmenti del trasporto;
- l'Autorità intende attivare tirocini rivolti a giovani laureandi e laureati nonché a dottorandi e studenti di corsi

formativi *post lauream* finalizzati alla formazione di competenze specifiche nei diversi modi del trasporto, nel rispetto della normativa in tema di tirocini curriculari;

- l'Autorità, altresì, ritiene opportuno promuovere iniziative formative mediante l'organizzazione e lo svolgimento di moduli all'interno di corsi universitari e corsi formativi *post lauream* nelle materie rientranti nelle competenze funzionali dell'Autorità, che contemplino, altresì, l'eventuale partecipazione di propri rappresentanti in qualità di relatori e/o uditori, ovvero l'accoglimento di studenti presso di sé, ai quali consentire l'utilizzo delle proprie strutture e banche dati;
- l'Autorità ha altresì interesse a promuovere convegni, tavole rotonde e seminari, allo scopo di concorrere alla diffusione di una cultura avanzata nel settore della regolazione dei trasporti;
- le Parti intendono stipulare tra loro un Accordo Quadro allo scopo di instaurare una forma duratura di collaborazione per lo svolgimento di programmi di interesse comune e per regolamentare future attività da svolgere in sinergia.

Tutto ciò premesso

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Premesse**

1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente Accordo Quadro.

#### **Articolo 2 - Scopo dell'Accordo Quadro**

1. Il presente Accordo Quadro ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Ateneo e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di collaborazione tecnico-scientifica e di iniziative di carattere formativo di interesse comune, come di seguito meglio specificate:

- svolgimento di attività di studio e ricerca su temi di comune interesse, mediante l'organizzazione di gruppi di lavoro interdisciplinari; nell'ambito delle attività di studio e ricerca sono ricompresi anche tesi e dottorati;
- organizzazione, anche in streaming, di convegni, tavole rotonde e seminari congiunti con il mondo accademico e della ricerca, nei settori di reciproco interesse, coinvolgendo esperti delle discipline oggetto di analisi;
- attivazione di tirocini curriculari di durata non superiore a dodici mesi;
- promozione di iniziative formative mediante l'organizzazione e lo svolgimento di moduli all'interno di corsi universitari e corsi formativi post-laurea nelle materie afferenti alle competenze istituzionali dell'Autorità, nel rispetto dei criteri della pertinenza e della rilevanza dei temi oggetto dei corsi.

#### **Articolo 3 - Obblighi delle Parti**

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo le Parti metteranno a disposizione le reciproche competenze e professionalità.

#### **Articolo 4 - Convenzioni attuative**

1. La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguitamento dei rispettivi fini istituzionali, sarà attuata tramite la stipula di apposite convenzioni attuative nel rispetto del presente Accordo, della normativa vigente e delle discipline regolamentari di ART e Politecnico, che si intendono qui richiamate.
2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando in particolare gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale, economica e finanziaria, quelli riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché gli specifici aspetti relativi alla sicurezza, alla privacy, alla riservatezza ed alla segretezza.

## **Articolo 5 - Oneri economici**

1. Il presente Accordo Quadro non comporta flussi finanziari tra le Parti, che possano configurarsi quali corrispettivi.
2. Eventuali oneri economici verranno determinati nelle convenzioni attuative. Nell'ambito dei tirocini e dei dottorati può essere previsto un rimborso spese la cui misura è determinata dall'Autorità, nel rispetto della normativa vigente.

## **Articolo 6 - Programmazione e verifica dell'attuazione**

1. Al fine di programmare e di verificare l'attuazione delle convenzioni attuative, sono individuati, con compiti di impulso, coordinamento e rilevamento di eventuali criticità, due referenti per l'Autorità e due referenti per l'Ateneo.

*Per l'Autorità:*

- il Dirigente Ufficio Risorse umane e affari generali o suo delegato;
- il Dirigente Ufficio Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati o suo delegato.

*Per l'Ateneo:*

- Il Pro Rettore pro tempore, Prof.ssa Elena Maria Baralis
- il referente scientifico per l'Accordo Quadro Prof. Carlo Cambini.

2. I referenti si occupano, tra l'altro, della predisposizione di un programma annuale delle attività concordate, della verifica dell'attuazione delle convenzioni attuative e dei risultati conseguiti.

## **Articolo 7 - Entrata in vigore e durata dell'Accordo Quadro**

1. Le Parti concordano che il presente Accordo Quadro sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata di 3 (tre) anni, e potrà essere rinnovato espressamente previo accordo scritto tra le Parti, che dovrà intervenire prima della data di scadenza e previa una verifica delle attività svolte in vigore del presente Accordo. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza.
2. Al termine dell'Accordo le Parti redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle convenzioni attuative stipulate.

## **Articolo 8 - Recesso**

1. Ciascuna delle Parti può in qualsiasi momento recedere dall'Accordo Quadro, dandone comunicazione per iscritto mediante PEC alla controparte con un preavviso di almeno 3 mesi. Resta inteso che, in tal caso, gli impegni già assunti con le Convenzioni attuative da ciascuna delle Parti dovranno comunque essere conclusi e portati a termine.

## **Art. 9 - Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo

Quadro.

#### **Art. 10 - Sicurezza e coperture assicurative**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. e a quanto previsto dal D.M. 5.8.1998, n. 363, ciascuna Parte assumerà tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale, degli studenti e dei laureati ospitati presso i propri locali.
2. L'Autorità si farà carico di tutte le comunicazioni nei confronti degli Enti previdenziali (INAIL) in caso di infortunio avvenuto presso la propria struttura e di cui siano protagonisti gli studenti ospitati.
3. Le Parti si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 11 - Codice Etico e prevenzione della corruzione**

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.
2. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

#### **Art. 12 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, previa condivisione dell'utilizzo.
2. Salvo eventuale accordo scritto tra le Parti, la collaborazione di cui al presente Accordo Quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, commerciali o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

#### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle relative convenzioni attuative in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
2. Per l'Autorità il titolare del trattamento dei dati è l'Autorità di regolazione dei trasporti e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è contattabile all'indirizzo [e-mail privacy@autorita-trasporti.it](mailto:privacy@autorita-trasporti.it).
3. Per l'Ateneo il titolare del trattamento dei dati è il Politecnico stesso in persona del Rettore pro tempore. I dati di contatto del Titolare sono: [politecnicoditorino@pec.polito.it](mailto:politecnicoditorino@pec.polito.it) (posta elettronica certificata); per informazioni e chiarimenti: [privacy@polito.it](mailto:privacy@polito.it). Il Responsabile della Protezione dei Dati del Politecnico di Torino, è contattabile ai seguenti indirizzi: [dpo@polito.it](mailto:dpo@polito.it); [dpo@pec.polito.it](mailto:dpo@pec.polito.it) (posta elettronica certificata).

#### **Art. 14 – Legge applicabile e Controversie**

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.

#### **Art. 15 - Registrazione e spese**

Il presente Atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico delle Parti in egual misura; Politecnico di Torino, la assolverà l'imposta di bollo in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013.

#### **Art. 16 - Disposizioni Finali**

1. Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo Quadro, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.

Per il Politecnico di Torino

Il Rettore

Prof. Stefano Paolo Cognati

Per l'Autorità di regolazione dei trasporti

Il Presidente

Dott. Nicola Zaccheo